



## **REGIONE LOMBARDIA – LIMITAZIONE AL TRAFFICO DAL 15 OTTOBRE 2016 AL 15 APRILE 2017 NUOVO PROTOCOLLO SUPERAMENTO LIMITI INQUINANTI**

Anche quest'anno, a partire dal 15 ottobre 2016, sono in vigore le misure che limitano la circolazione e l'utilizzo dei veicoli volute dalla Regione Lombardia per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente.

In particolare, i provvedimenti riguardano il fermo della circolazione per i veicoli più inquinanti (euro 0 a benzina o diesel, euro 1 diesel ed euro 2 diesel) nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, **dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017.**

Il blocco della circolazione riguarda anche i veicoli euro 0, euro 1 e euro 2 diesel per trasporti specifici e per uso speciale (betoniere, autogru, autopompe per calcestruzzo) di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del Codice della Strada.

Sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (sistemi in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato per la categoria euro 3), per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa.

Per la provincia di Brescia la limitazione alla circolazione riguarda i seguenti "Comuni fascia 1": Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Castelmella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina.

In aggiunta ai Comuni sopra indicati, dal 15 ottobre 2015, le limitazioni alla circolazione riguardano anche i Comuni ricadenti nella "Fascia 2" ovvero:

Adro; Bedizzole; Calcinato; Calvagese della Riviera; Castegnato; Cazzago San Martino; Chiari; Coccaglio; Cologne; Desenzano del Garda; Erbusco; Gavardo; Lonato; Mazzano; Muscoline; Nuvolento; Nuvolera; Ospitaletto; Paitone; Palazzolo sull'Oglio; Passirano; Polpenazze del Garda; Pontoglio; Prevalle; Puegnago sul Garda; Roè Volciano; Rovato; Soiano del Lago; Urago d'Oglio e Villanova sul Clisi.

Il fermo si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:

- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;



- tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

### **Sanzioni**

L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 prevista dalla Legge Regionale, n. 24, dell'11/12/06, art. 27, comma 11.

Nel caso in cui i Comuni emettano specifiche ordinanze per la limitazione della circolazione nei centri abitati, può trovare applicazione la sanzione di cui al comma 13-bis dell'art. 7 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa da 159,00 a 639,00 euro e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di reiterazione della violazione nel biennio.

Per quanto riguarda veicoli esclusi dal blocco e le deroghe alla circolazione non ci sono novità rispetto allo scorso anno.

### **Protocollo di collaborazione per attuare misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria valido fino al 15 Aprile 2017**

Il Protocollo, il cui schema è stato approvato con la delibera di Giunta regionale n. 5656/16, disciplina l'attuazione delle misure temporanee omogenee a carattere locale in caso di episodi acuti di inquinamento. E' sottoscritto da Regione, ANCI Lombardia, Città metropolitana, capoluoghi di provincia, Comuni aderenti e ARPA Lombardia. Ha carattere di prima sperimentazione e scade il 15 aprile 2017. E' rivolto ai Comuni lombardi appartenenti agli Agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e alla zona A- pianura da elevata urbanizzazione e alla zona B – pianura, ai sensi della zonizzazione di cui alla DGR n. 2605/11. I Comuni (anche appartenenti alle altre zone) possono aderire anche successivamente al suo avvio, trasmettendo la richiesta di adesione ai Comuni capoluogo aderenti, ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia. I Comuni aderenti predispongono le relative ordinanze previste dal Protocollo.

Le misure temporanee a carattere locale si articolano su 2 livelli:

#### ***1° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 50 microg/mc di PM10)***

- Per i Comuni aderenti appartenenti agli Agglomerati e alla zona A estensione delle limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi nell'articolazione oraria 7.30 – 19.30, per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14.
- Per i Comuni aderenti appartenenti alla zona B, per i quali non sono vigenti le misure strutturali di limitazione del traffico, si applicano le limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel di cui alle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14, con l'ulteriore



estensione alle limitazioni previste al punto A). In entrambi i casi vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico.

- **Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva Euro 3 diesel in ambito urbano dalle 9.00 alle 17.00 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel dalle 7.30 alle 9.30.** Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16.
- Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco.
- Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.
- Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
- Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL.
- Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

#### *2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato)*

- Estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16.



### Attivazione delle misure

Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommendosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m<sup>3</sup> per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento del valore di 70 microgrammi/m<sup>3</sup>) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). La revoca di 1° e/o di 2° livello si attivano dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> e/o di 70 microgrammi/m<sup>3</sup> con conferma da parte di Regione Lombardia, e cioè il 3° giorno dal rientro con conseguente sblocco dal 4° giorno.

### Pubblicazione dei dati

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico che verrà pubblicato a breve sul sito istituzionale. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, l'avvio delle procedure di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

### La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa

Per l'applicazione della misura prevista dal Protocollo relativa al divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di garantire prestazioni energetiche ed emissive performanti, è stata introdotta una classificazione che assegna diverse classi ambientali ai generatori. Sono state individuate 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico ( $\eta$ ) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO).

Il cittadino, per verificare l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l'informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

In ogni caso sarà possibile consultare i Cataloghi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori, che saranno pubblicati sul sito regionale.

Si informa che la Regione Lombardia ha attivato una pagina del portale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti dedicata alla materia.

L'indirizzo internet di riferimento è: <http://www.regione.lombardia.it/cs/ambiente>

**per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [servizi@apindustria.bs.it](mailto:servizi@apindustria.bs.it)

Aderente a:



**CONFAPI**

Via E. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
[info@apindustria.bs.it](mailto:info@apindustria.bs.it) - [www.apindustria.bs.it](http://www.apindustria.bs.it)  
CF. B0017870173 - P.IVA 01548020179



IT25134 BRESCIA  
N° 2215601